

ALLEGATO B)



COMUNE SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER PER LA DISCIPLINA DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1-Oggetto

Art.2-Definizioni

TITOLO II - Atti presupposti alla riscossione coattiva e trasmissione dei dati

Art.3- Recupero bonario

Art.4- Accertamento esecutivo tributario

Art.5-Accertamento esecutivo patrimoniale

Art.6- Atti presupposti alla riscossione

Art. 7 - Predisposizione liste di carico

Art. 8 - Approvazione e Trasmissione liste di carico

TITOLO III - Riscossione coattiva

Art.9-Gestione e Riscossione coattiva

TITOLO IV- Gestione in economia

Art.10 - Ufficio Riscossione Coattiva

Art.11 - Modalita' Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e a mezzo avviso di accertamento esecutivo attraverso l'Ufficio Riscossione coattiva

Art. 12 - Azioni cautelari

Art. 13 - Azioni esecutive e procedure concorsuali

TITOLO V-Riscossione coattiva attraverso soggetti esterni.

Art.14-Riscossione coattiva a soggetti esterni

TITOLO VI - Disposizioni Varie

Art. 15 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi

Art. 16 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili

Art. 17 - Modalità della riscossione

Art. 18 - Rateazione

Art. 19 - Autotutela

TITOLO VII - RINVII E NORME FINALI

Art. 20 - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successivi alle procedure di pagamento volontario.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a. per "lista di carico" si intende l'elenco delle posizioni da porre in riscossione coattiva;
 - b. per "entrate tributarie" si intendono tutte quelle entrate che le disposizioni di Legge o la Giurisprudenza pone nella giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria di cui al Dlgs. n. 546/92;
 - c. per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono le entrate derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe dell'illuminazione votiva, etc.) e le sanzioni amministrative;
 - d. per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori etc.);
 - e. per "Riscossione coattiva" l'insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

TITOLO II - Atti presupposti alla riscossione coattiva e trasmissione dei dati

Art.3- recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui ai successivi articoli, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il

pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6 - Atti presupposti alla riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate di competenza del Comune è posta in essere esclusivamente con riferimento a crediti divenuti liquidi, certi ed esigibili.

Art. 7 - Predisposizione liste di carico

1. IL Responsabile dell'Entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio, provvede alla predisposizione delle liste di carico sulla base degli atti emessi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento non riscossi al fine di poter attivare le procedure di riscossione coattiva.

2. I crediti inseriti nelle liste di carico devono essere certi, liquidi ed esigibili.

3. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.

4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, oltre ai dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento e di eventuali coobbligati (Persone fisiche: cognome e nome, indirizzo, cap, comune e provincia di residenza; Soggetti diversi dalle Persone fisiche: ragione sociale, sede legale, cap, comune, provincia), gli estremi:

a) degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie;

b) degli avvisi di liquidazione, degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, o degli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;

c) degli atti di messa in mora del debitore o degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, per le entrate patrimoniali di diritto privato.

5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di accertamento, dell'avviso di liquidazione, dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o dell'atto di messa in mora nonché la denominazione dell'entrata dovuta dal contribuente.

Art. 8 - Approvazione e Trasmissione liste di carico.

1. Le liste di carico di cui all'articolo 7 devono essere approvate e rese esecutive con Determina del responsabile dell'entrata.

2. Le liste di carico dovranno essere trasmesse al soggetto incaricato dall'Ente alla riscossione coattiva o nel caso di gestione diretta all'Ufficio "Riscossione coattiva" a cui è demandato tale compito.

2.bis Le liste di carico di cui al comma precedente dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo il tracciato standard utilizzato dal soggetto preposto alla riscossione nazionale oppure secondo il tracciato approvato con Determina del Responsabile dell'Ufficio "Riscossione Coattiva"

3. Qualora i dati contenuti nelle liste di carico facciano riferimento a posizioni già fruibili dall'Ufficio "Riscossione Coattiva" in quanto presenti sul medesimo sistema informativo in dotazione a quest'ultimo, la lista di carico si intende trasmessa alla data di comunicazione all'Ufficio "Riscossione Coattiva" della Determina di cui al comma 1, senza necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le liste di carico, nel caso di trasmissione all'Ufficio "Riscossione Coattiva" come allegato di comunicazione trasmessa tramite il servizio protocollo, saranno predisposte secondo le disposizioni ed i contenuti di cui all'articolo 7.

5. Le liste di carico dovranno essere trasmesse al soggetto incaricato dall'Ente alla riscossione coattiva o nel caso di gestione diretta all'Ufficio "Riscossione coattiva", nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'emissione dell'ingiunzione o degli atti successivi agli avvisi di accertamento esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 nei termini previsti dalla vigente normativa:

a. Per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza del termine decadenziale o prescrizione a tutela del contribuente previsto dalla Legge;

b. Per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre 6 mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.

TITOLO III - Riscossione coattiva

Art. 9-Gestione e riscossione coattiva

1. Nell'ambito della potestà riconosciuta a questo Ente, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, potrà essere gestita in economia dall'Ufficio "Riscossione Coattiva", istituito a decorrere dal 1 gennaio 2022, o attraverso l'individuazione di soggetti esterni di cui all'art.52 del D.lgs 446/97.

2. I soggetti esterni legittimati alla riscossione coattiva saranno individuati in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali, dell'Ente, nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

3. Le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniale potranno essere svolte anche mediante affidamento di alcuni segmenti di attività a soggetti esterni di cui all'art.52 del D.lgs 446/97.

4. Ai sensi dell'art. 2, del D.l. n. 193/16, ove possibile, la riscossione coattiva delle entrate, può essere affidata, mediante preventiva Delibera di Consiglio Comunale, anche al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

TITOLO IV- Gestione in economia.

Art. 10 - Ufficio Riscossione Coattiva

1. All'Ufficio "Riscossione coattiva" sono affidate tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniale ad esclusione delle entrate da Codice della Strada che restano in esclusivo carico del Settore Polizia Municipale.
2. All'Ufficio di cui al comma 1 sono affidate tutte le attività di riscossione coattiva anche con riferimento agli atti della riscossione coattiva emessi da altri Uffici in data antecedente al 1 gennaio 2022, nonché alle posizioni restituite da soggetti esterni, siano essi di natura pubblica o privata

Art.11- Modalità Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e a mezzo avviso di accertamento esecutivo attraverso l'Ufficio Riscossione coattiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11 e ss.mm.ii., il Comune effettua la riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, o con l'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di sessanta giorni dall'invio di un sollecito, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto. Il decorso è pari a trenta giorni per debiti di entità superiore a mille euro ma inferiore a diecimila euro.
3. La sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale, e degli eventuali solleciti di cui al comma precedente, apposta mediante l'indicazione a stampa del nominativo in luogo della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge n.549/1995, e dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è di competenza del Responsabile dell'Ufficio "Riscossione coattiva".

Art. 12 - Azioni cautelari

1. L'adozione di misure cautelari è disposta dal responsabile dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" nell'osservanza dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art.13 - Azioni esecutive e procedure concorsuali

1. Alla formazione degli atti esecutivi, nonché alla predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali provvede il Responsabile dell'ufficio "Riscossione Coattiva" con l'eventuale ausilio di un Legale, ove consentito dalla normativa. Resta esclusa dalla cognizione del Responsabile dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" l'adozione degli atti che la Legge riserva in via esclusiva al funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019.

2. Al fine di salvaguardare i crediti dell'Ente, ciascun responsabile dell'Entrata è tenuto a comunicare entro 20 giorni prima dello spirare del termine per l'insinuazione del credito nel passivo fallimentare o in altra procedura concorsuale, relativamente alle posizioni di propria competenza e con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, le seguenti informazioni:

- a) Codice fiscale e altri dati identificativi del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;
- b) Estremi, importo e causale, degli atti per i quali si richiede l'insinuazione alla procedura;
- c) Dati identificativi del curatore fallimentare o figura ad esso assimilabile;

TITOLO V- Riscossione coattiva attraverso soggetti esterni

Articolo 14 – Riscossione coattiva a soggetti esterni

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata di cui al comma 3, indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti esterni legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TITOLO IV - Disposizioni Varie

Art. 15 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi

1. Gli oneri di riscossione coattiva e le spese di notifica ed esecutive sono a carico del debitore e sono quantificati secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019.

Art. 16 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00.

2. Non vengono coltivate le azioni esecutive e cautelari previste dalla normativa qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore all'importo di cui al comma precedente.

3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successivo atto della riscossione, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

4. I criteri per il riconoscimento dell'inesigibilità sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 7 nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e funzionalità dell'azione amministrativa. Per ciascuna posizione in carico all'Ufficio prima del riconoscimento dell'inesigibilità del credito deve essere operata un'attività di monitoraggio dei cespiti aggredibili rinvenienti dalle banche dati pubbliche in possesso dell'Ente. I crediti in riscossione non possono essere dichiarati inesigibili prima del decorso del termine di 3 anni dalla data di affidamento all'Ufficio di cui all'art.10 nel caso di riscossione diretta
5. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma precedente non emerga alcun cespito aggredibile il credito può essere dichiarato inesigibile anche prima del decorso del termine di 3 anni previsto dal comma precedente.
6. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma 4 emergano cespiti aggredibili, devono essere esperite le azioni a tutela del credito in base alla tipologia del bene oggetto dell'azione e all'importo del credito, con privilegio alle azioni esecutive rispetto alle azioni cautelari.
7. I crediti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere dichiarati inesigibili decorsi 3 anni dall'affidamento del carico all'Ufficio di cui all'art.10, senza necessità di effettuazione del monitoraggio di cui al comma 4 del presente articolo.
8. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato annualmente al Servizio Finanziario dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio di cui all'art.7 e deve contenere le informazioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art.7, del presente Regolamento. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato anche ai Funzionari Responsabili delle entrate oggetto del riconoscimento di inesigibilità.
9. Con riferimento ai crediti inesigibili l'Ufficio Ragioneria opera l'aggiornamento delle scritture contabili dell'Ente in conformità al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011.
10. I crediti inseriti negli elenchi di cui al comma 8 del presente articolo, anche dopo la loro cancellazione dal conto del bilancio dell'Ente, possono essere affidati a terzi per la riscossione o possono essere ceduti in ossequio alla normativa pro-tempore vigente, purché non sia ancora spirato il termine prescrizione previsto dalle disposizioni di legge per la loro riscossione.

Art. 17 - Modalità della riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate locali di natura tributaria e patrimoniale sia nel caso di gestione diretta che di affidamento a soggetto esterni avverrà' tramite riscossione diretta del Comune su conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Santa Croce sull'Arno con le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune vigente.

Art. 18 - Rateazione

1. Per le somme rimosse coattivamente è possibile procedere al pagamento rateale con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune vigente.
2. L'adozione, il rigetto e la revoca del provvedimento di rateazione sono disposte in base alle modalità definite nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune vigente.

Art. 19 - Autotutela

1. L'adozione dei provvedimenti di autotutela, presi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è di competenza:

- a) dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" qualora inerenti vizi propri degli atti emessi dall'Ufficio "Riscossione Coattiva";
- b) del Settore di competenza qualora inerenti vizi degli atti presupposti all'emissione dell'ingiunzione fiscale o, in generale, a vizi della pretesa tributaria sottostante all'atto della riscossione notificato al contribuente.
- c) del soggetto concessionario della riscossione coattiva individuato dall'Ente

2. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma precedente relativi a posizioni già trasmesse all'Ufficio "Riscossione coattiva", il provvedimento di annullamento o rettifica in autotutela deve essere trasmesso all'Ufficio "Riscossione Coattiva" entro 5 giorni dalla data di adozione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO VII - RINVII E NORME FINALI

Art.20 - Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e regolamenti comunali.
- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento prevalgono sulle disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali eventualmente in conflitto.

Art.21 - Entrata in vigore

- 1. Le modifiche apportate al presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.